

Comune di Forlimpopoli

**R.U.E.
Regolamento Urbanistico Edilizio**

ALLEGATO H

DISPOSIZIONI PER IL VERDE

SOMMARIO

TITOLO I - ASPETTI GENERALI	3
Art. 1 – premessa	3
Art. 2 – principi	3
Art. 3 – oggetto	3
Art. 4 – Vigilanza	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
Art. 5 – ambito di tutela del verde	5
Art. 6 – esclusione	5
Art. 7 - norme di progettazione	5
Art. 8 - specie consentite e vietate	6
Art. 9 - norme d'impianto	6
Art. 10 - accorgimenti colturali e di manutenzione	7
Art. 11 – Abbattimenti	7
Art. 12 – Reimpianti	8
Art. 13 – Potature	8
Art. 14 – Danneggiamenti	9
Art. 15 - Norme per i cantieri	9
Art. 16 - Alberi di pregio	10
Art. 17 - Aree rinaturalizzate	10
Art. 18 - Ambito di applicazione	11
Art. 19 - Comportamenti vietati	11
Art. 20 – Parchi e giardini privati	11
Art. 21 – Verde privato di schermatura ambientale	11
Art. 22 – Spazi pubblici destinati a parco	12
Art. 23 – Arredi verdi connessi con le opere infrastrutturali	13
Art. 24 – Relitti, emergenze e progetti di rinaturalizzazione, anche in ambito agricolo	14
TITOLO IV - ZONE RURALI	15
Art. 25 - Salvaguardia corsi d'acqua	15
Art. 26 - Salvaguardia siepi e macchie	15
Art. 27 – Salvaguardia delle vecchie sistemazioni agricole	15
TITOLO V - DISPOSIZIONI APPLICATIVE	16
Art. 28 – Ordinanze	16
Art. 29 – Sanzioni ed indennizzi	16
Art. 30 - Norma finanziaria	16
Art. 31 - Riferimenti legislativi	16
APPENDICE A	17
SPECIE DA UTILIZZARE per nuovi giardini e reimpianti	17
APPENDICE A bis	20
Specie vietate (in grassetto quelle dannose per l'ecosistema)	20
APPENDICE B	21
CALCOLO ESTIMATIVO PER IL VALORE DELLE ALBERATURE	21

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 – premessa

C1

Gli ecosistemi sono insiemi complessi e in divenire di tutte le componenti viventi e non viventi. E' fondamentale preservare e migliorare dette componenti per una migliore qualità della vita.

In particolare le associazioni vegetali sono responsabili delle seguenti funzioni:

- fotosintesi con produzione di ossigeno e prelievo di biossido di carbonio (CO₂) dall'atmosfera
- produzione di molecole organiche per le catene alimentari
- depurazione di terreno, acqua e aria
- stabilizzazione dei terreni e riduzione dell'erosione
- incremento di biodiversità
- miglioramento del microclima in relazione a mitigazione luminosità estiva, induzione del raffrescamento e limitazione della ventosità
- aumento della naturalità che agisce positivamente al fine di mantenere e stimolare un sano equilibrio psicofisico dell'Uomo
- caratterizzazione e arricchimento estetico della città

Art. 2 – principi

C1

Il presente regolamento si pone lo scopo di fornire indirizzi e prescrizioni per la formazione e la gestione delle dotazioni verdi del territorio comunale, di natura non strettamente agricola, siano esse di proprietà pubblica o privata, promosse dall'attività umana o in evoluzione naturale.

Obiettivo del regolamento è assicurare criteri uniformi di progettazione, sviluppo, cura e protezione tali da realizzare:

- a. associazioni vegetali che siano caratterizzate da essenze proprie del territorio (autoctone)
- b. un adeguato stato di salute degli ecosistemi
- c. maggiore capacità di resistenza e rigenerazione rispetto l'impatto umano
- d. lo sviluppo di metodi di gestione a basso impatto ambientale
- e. la promozione di condizioni diffuse per la formazione di biocenosi complesse a elevato grado di naturalità

C2

Gli effetti attesi dall'applicazione del presente regolamento sono:

- a. contesti idonei allo sviluppo di attività individuali e sociali da svolgersi a contatto con la natura e capaci di far crescere il livello di educazione relativo
- b. verde quale elemento importante in un contesto di architettura biosostenibile
- c. sistemi vegetali di mitigazione degli impatti paesaggistici prodotti da oggetti edilizi di particolare imponenza
- d. caratterizzazione estetica e paesistica della città e del territorio comunale
- e. condizioni di miglioramento ambientale attraverso dotazioni verdi, in relazione a funzioni di depurazione, limitazione dell'erosione, riduzione del tasso di carbonio in atmosfera e miglioramento del microclima.

Art. 3 – oggetto

C1

Oggetto del presente regolamento sono le componenti florovegetazionali riconoscibili nel territorio ed articolate come:

- a) parchi e giardini privati
- b) parchi, giardini pubblici e verde d'arredo
- c) reti ecologiche: verde di mitigazione in relazione a opere infrastrutturali
- d) reti ecologiche: aggregati puntuali, boschi di pianura, relitti vegetazionali, e progetti di rinaturalizzazione (anche in territorio agricolo)
- e) monumenti vegetali come alberi singoli o associazioni di individui

f) corsi d'acqua, fossati e zone umide

Art. 4 – Vigilanza

C1

Le norme del presente regolamento, dichiarate vincolanti, presuppongono la vigilanza delle stesse, che sarà operata dagli organismi preposti dall'amministrazione comunale, Polizia Municipale, Ufficio Tecnico e dalle Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Forlì-Cesena.

La violazione delle norme presuppone l'emanazione di sanzioni specificate nel successivo art. 29.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 5 – ambito di tutela del verde

C1

Sono oggetto di tutela da parte del presente regolamento non solo i singoli alberi, ma anche le aggregazioni vegetali costituenti una delle articolazioni riconoscibili al precedente art. 3 e le condizioni ambientali che concorrono a realizzare dette articolazioni.

In particolare si considerano vincolati, secondo le disposizioni del presente Regolamento, tutti gli alberi, gli arbusti di età superiore ad anni 20 e le specie protette dalla legislazione vigente, indipendentemente da dimensioni ed età.

Art. 6 – esclusione

C1

Si considerano escluse dalla tutela di cui al precedente articolo le piante da frutto ad uso agricolo. Se la specie frutticola, in senso lato, si trova in condizioni, per cui prevalga la funzione estetica o naturale (giardini, orti cittadini, siepi) ricade anch'essa nell'ambito di applicazione del precedente articolo 5.

C2

Alcune specie inadatte, esotiche o infestanti, negative per la biodiversità autoctona, ricadono solo parzialmente in questa esclusione, come meglio specificato al successivo art. 8, C3.

Art. 7 - norme di progettazione

C1

Quando si procede alla formazione di aree verdi, siano piccoli giardini privati o estensioni di aree pubbliche previste da PUA, la progettazione relativa deve tener conto dell'elenco di essenze all'appendice A delle presenti norme, scelte in base alle loro peculiarità, alle caratteristiche ambientali più strettamente influenti sullo sviluppo vegetale (tipo di terreno, clima, presenza di edifici e loro effetti sull'insolazione) e in presenza dei metodi colturali più appropriati (piantumazione, irrigazione, eventuali trattamenti antiparassitari).

C2

Per le superfici destinate ad allestimento verde nei PUA è vincolante la messa a dimora di alberi ed arbusti secondo le indicazioni concordate con l'Ufficio Ambiente del Comune, le quali stabiliranno l'assortimento di piante a diverso grado di sviluppo, in funzione di una parametrizzazione di valore economico non inferiore in equivalenza a quella di una densità di 100 alberi per ettaro, di cui il 50% con circonferenza del fusto non inferiore a m. 0,30 e il restante 50% non inferiore a m. 0,20, misurati all'altezza di m. 1 dal colletto.

C3

All'atto della presentazione dei progetti, anche di singole abitazioni, deve essere presentato l'allestimento del verde, indicando numero di vegetali, specie e loro collocazione planimetrica.

Nei giardini privati devono essere piantati alberi con circonferenza non inferiore a m 0,20 e non superiore a 0,50 m, misurata all'altezza di m 1 dal colletto.

Circonferenze maggiori sono accettate solo per specifici progetti di recupero relativi al trasferimento di alberi in ambito locale.

C4

Le disposizioni ai commi precedenti rendono possibile l'impianto di alberi o arbusti di dimensione inferiore a quella indicata, ma in numero maggiore e con sviluppo tendenzialmente più favorevole, mantenendo inalterato il valore complessivo dell'allestimento.

C5

In sede di convenzione di PUA l'atto di collaudo delle opere di urbanizzazione si intende rilasciato anche per il verde, ma con mantenimento di un impegno triennale garantito da apposita fideiussione, ad operare le dovute manutenzioni al fine di ottenere un corretto attecchimento delle essenze e a sostituire prontamente piante morte o con gravi problemi. Sono possibili specifiche convenzioni fra ente pubblico e privati per garantire una manutenzione congiunta delle aree verdi suddette.

C6

Nelle aree verdi pubbliche sistemate a prato o alberate non deve essere prevista una rete scolante, per cui sono da evitare pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, poiché vanno incentivati tutti i metodi che favoriscano la percolazione diretta delle precipitazioni nel suolo e in particolare quelle lavorazioni e sistemazioni del terreno atte a prevenire i ristagni d'acqua.

C7

Le reti impiantistiche (elettrica, acque nere) in fase di progettazione devono essere collocate al di fuori di aiuole ed il più lontano possibile da aree alberate, al fine di evitare sia per l'immediato, sia per il futuro sviluppo degli alberi, interferenze con l'apparato radicale di questi.

Art. 8 - specie consentite e vietate

C1

Sono consentite tutte le specie autoctone, cioè spontanee del territorio, alle quali si aggiungono quelle esotiche capaci di adattarsi senza problemi, anche in condizioni ambientali diverse dalle loro zone d'origine e che non rechino danno agli ecosistemi locali nel caso in cui possano riprodursi rapidamente e in alto numero a scapito delle specie indigene.

Le specie autoctone, le esotiche inserite da lungo tempo e naturalizzate e quelle esotiche di inserimento più recente o non naturalizzate (segnalate da sigla ESO) che sono ammesse, si trovano elencate nell'appendice A del presente regolamento, suddivise per alberi e arbusti.

C2

Le specie che presentano problemi di adattamento al nostro territorio, perché esotiche o provenienti da realtà pedoclimatiche diverse, nonché quelle esotiche invadenti e quindi dannose per l'ecosistema. Le specie dell'appendice A bis sono quelle più diffuse e tale elenco ha un valore indicativo in quanto si devono considerare vietate anche altre specie non espressamente presenti nell'appendice A..

Esse sono consentite unicamente in sostituzione di esemplari della medesima specie e varietà in parchi e giardini storici, viali e consimili contesti al fine di preservarne l'omogeneità estetica, oppure per motivi di studio in orti botanici e collezioni.

C3

Anche nel caso di specie esotiche vietate la richiesta di abbattimento deve sempre essere presentata secondo le norme contenute nell'art. 11.

Art. 9 - norme d'impianto

C1

Nella messa a dimora delle varie essenze, ma in special modo per quelle ad alto fusto, si devono rispettare i distacchi dai confini e dalla pubblica via in modo tale da non costituire ostacolo alla visibilità di curve o incroci stradali, e pericolo per chi percorre la pubblica strada

C2

Nelle aree destinate a verde pubblico, i sestri d'impianto devono essere irregolari al fine di evitare un effetto complessivo innaturale.

C3

Vanno osservate le seguenti disposizioni:

- a. non possono essere piantumati esemplari a radice nuda, ad eccezione di arbusti; nel caso di alberi, la radice nuda è consentita solo per esemplari provenienti dai vivai forestali pubblici
- b. la buca di impianto deve essere larga almeno il triplo e profonda almeno il doppio rispetto al pane di terra dell'albero o dell'arbusto;
- c. deve essere prevista l'aggiunta di sostanza organica (letame maturo, torba o compost) e di terra agricola per eventuali riporti di terreno
- d. la piantumazione va eseguita nel periodo novembre-marzo, evitando momenti con temperature negative e con precipitazioni
- e. vanno evitati movimenti di terra al verificarsi di condizioni di eccessiva umidità del suolo, che oltre a impedire la buona riuscita dei lavori suddetti, andrebbero a costipare le componenti argillose, pregiudicando il buon attecchimento e il successivo sviluppo vegetale
- f. i pali tutori devono essere in legno e collegati al tronco con materiali flessibili
- g. il tronco deve essere coperto, nelle specie più sensibili (carpini, tigli, frassini, ontani), da cannetta protettiva per evitare ustioni e necrosi del lato esposto al sole

- h. le aree di pertinenza da lasciare inerbite o pacciamate intorno al tronco per consentire un'adeguata penetrazione di acqua meteorica e ossigeno nel suolo, non debbono essere di norma inferiori a m. 1,00 di raggio misurato dalla base del tronco
- i. nelle aree verdi di proprietà pubblica, o date in convenzione ai privati, l'allestimento vegetazionale deve essere corredato dalla formazione di un impianto di microirrigazione (goccia a goccia), almeno nei primi cinque anni, ovvero sino a che la pianta non avrà raggiunto uno stadio di sviluppo tale da renderla autosufficiente per questo aspetto. L'acqua dovrà provenire preferibilmente da falda sotterranea e non da rete acquedottistica.

Art. 10 - accorgimenti colturali e di manutenzione

C1

Se la scelta della specie, le tecniche di piantumazione e altri interventi agronomici sono stati realizzati nel migliore dei modi, la pianta dovrebbe crescere in maniera ottimale. In questo caso ci si dovrà limitare a pochi e semplici interventi colturali.

C2

Considerando sporadica e marginale la concimazione, legata alle piante ornamentali, l'unica tipologia di intervento di cui si occupa il presente articolo è quella fitosanitaria, che va indirizzata ai seguenti parassiti, alcuni dei quali sottoposti da specifici decreti ministeriali a trattamento obbligatorio:

1. Processionaria del pino, *Thaumetopea pityocampa* (DM 17-04-98)
2. Cancro colorato del platano, *Ceratocystis fimbriata* (DM 17-04-98)
3. Colpo di fuoco batterico delle rosacee, *Erwinia amylovora* (DM 27-03-96)
4. Cameraria dell'ippocastano, *Chameraria horidella*
5. Ifantria americana dei gelsi e dell'acero negundo *Iphantria cunea*

C3

Nel caso di altre malattie dovute all'aggressione di insetti, quali afidi, cocciniglie, lepidotteri e coleotteri, solo in casi particolarmente intensi sarà consentito intervenire con prodotti biologici o a basso impatto ambientale (endoterapici), in quanto una certa quantità di parassiti non pregiudica la salute dell'organismo vegetale, anzi incrementa la biodiversità dell'ecosistema.

C4

Gli interventi sono assolutamente vietati nei periodi di fioritura per non danneggiare le api o altri pronubi naturali.

Art. 11 – Abbattimenti

C1

L'abbattimento di vegetali (alberi, arbusti di età superiore ai 20 anni, vegetali protetti) vincolati dal presente regolamento come indicato negli art 5, 6 e 8, mediante apposita Autorizzazione dell'Ufficio Ambiente del Comune a seguito di domanda nell'apposito modulo prestampato, presentata dall'avente titolo all'Ufficio Protocollo del comune di Forlimpopoli.

La domanda, dovrà essere corredata di rilievo fotografico e planimetria semplificata dell'area in cui vanno evidenziate le piante di cui si chiede l'abbattimento, nonché i punti di veduta delle foto.

L'autorizzazione sarà rilasciata a seguito di sopralluogo eseguito dal tecnico comunale che tenderà ad accertare lo stato dei luoghi e potrà avvalersi, per casi particolari o di difficile valutazione, di esperti esterni.

C2

Gli abbattimenti saranno concessi solo in casi di effettiva pericolosità della pianta o quando eventuali danni arrecati da radici o chioma non possano essere risolti con interventi diversi dall'abbattimento, ovvero nei casi in cui il progetto di ristrutturazione dell'area verde nonché del contesto d'inserimento porti a un miglioramento ecologico ed estetico della stessa, ad esclusivo giudizio dell'Ufficio Ambiente comunale.

C3

La richiesta di abbattimento, va' sempre presentata, anche in caso di pianta morta, (secca) o appartenente a specie esotica vietata.

C4

Nell'autorizzazione all'abbattimento saranno specificate le prescrizioni di reimpianto, tempi e modi, delle alberature sostitutive di cui al successivo art. 12.

C5

L'abbattimento non autorizzato di alberi o di altre associazioni vegetali (macchie, siepi, filari) determina le sanzioni previste all'art 29 del presente regolamento.

C6

Constatato che gli abbattimenti sono quasi sempre eseguiti da ditte specializzate, queste prima di intervenire sono chiamate a controllare l'autorizzazione espressa dagli uffici comunali.

Nel caso di abbattimenti non autorizzati, la sanzione sarà indirizzata al professionista coinvolto. Il cittadino dovrà conservare regolare fattura dell'intervento per eventuali controlli.

C7

Al fine di evitare danneggiamenti all'avifauna nidificante gli abbattimenti sono esclusi per il periodo che va dal 1 marzo al 30 settembre. Sono autorizzati abbattimenti urgenti, in deroga alle norme del presente articolo, solo in casi di comprovata e immediata pericolosità per persone e cose, come nel caso di alberi parzialmente sradicati da eventi meteorici estremi (venti di tempesta, nevicate pesanti).

Art. 12 – Reimpianti**C1**

Per ogni singolo abbattimento autorizzato è sempre prescritto il reimpianto di 2 alberi aventi circonferenza misurata a m 1 di altezza non inferiore a m 0,20 e non superiore a m 0,50 nella stessa proprietà, oppure, quando le condizioni di affollamento non lo consentano i soggetti saranno piantati nelle aree pubbliche preposte allo scopo.

Art. 13 – Potature**C1**

Ad eccezione delle specie coltivate per le quali la potatura ha funzione produttiva, pur abbreviando inevitabilmente la vita dell'albero, una pianta in assenza di patologie o problemi particolari non necessita di potature, se non nella primissima fase di sviluppo (potatura di formazione).

C2

La potatura nei confronti di alberi formati e sani va anzi considerata fortemente dannosa in quanto crea uno squilibrio fra apparato radicale e chioma, determina ferite dalle quali possono penetrare pericolosi patogeni che riducono la vitalità della pianta, rendendola più debole e quindi soggetta a rotture di rami e abbattimenti operati dagli agenti meteorici.

La potatura risulta esteticamente sgradevole per l'equilibrio complessivo del paesaggio urbano, oltre a comportare un costo ingiustificato per la collettività.

Per le ragioni suddette, la potatura ingiustificata tende a peggiorare la qualità complessiva del verde pubblico e privato.

C3

Potature drastiche e capitozzature sono ammesse solo nei seguenti casi:

- a) quando riguardino essenze che vi sono sottoposte in ragione di una tradizione agraria e/o gestione dell'azienda agricola, che ha costruito il paesaggio locale, quali gelsi e salici da vimini
- b) quando l'intervento si renda necessario per rimuovere una situazione di pericolo
- c) nel caso in cui si debbano trapiantare alberi maturi nell'ambito di appositi progetti di recupero
- d) in seguito a situazioni di disseccamento della chioma e interventi di dendrochirurgia
- e) in relazione a rami che possano interferire con la pubblica viabilità o con le linee aeree elettriche o telefoniche

C4

Le potature consentite non debbono interessare rami con circonferenza superiore ai cm 20, salvo i casi suddetti. Esse devono essere eseguite nel periodo di fermo vegetativo della pianta, sia per non indebolire l'albero, sia per evitare danni all'avifauna nidificante, dal 1 novembre a fine febbraio.

C5

La potatura delle conifere, in particolare di abeti, cedri, pini e similari, deve avvenire eliminando i rami inferiori secchi o in via di disseccamento che vanno tagliati all'inserzione con il tronco. E'

vietata la potatura della cima o delle cime così come il taglio dei rami laterali lontano dal tronco. Per le conifere appartenenti alle diverse specie di cipresso, tuia, ginepro e similari la potatura può interessare anche rami laterali lontani dal fusto nel caso di piantumazione a siepe o arte topiaria.

C6

Per qualunque potatura di specie appartenenti al genere *Platanus* (platano) deve essere richiesta specifica autorizzazione, tramite l'Ufficio Ambiente del comune, all'Osservatorio Regionale Malattie delle Piante sede di Cesena per evitare la diffusione del *cancro colorato*. In questo caso si fa riferimento alla legge che prescrive la denuncia nei casi di inadempienza.

C7

Il taglio di rami o la recisione di radici che si protendano nel fondo del vicino nel caso non rientrino, per dimensioni o tipologia, nelle norme elencate, devono essere motivate in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e della sicurezza delle piante stesse che deve avere la prevalenza su un generico diritto del proprietario.

C8

Le potature dovranno essere eseguite da personale autorizzato, secondo le regole di sicurezza vigenti.

Il proprietario è tenuto a conservare fattura dell'intervento per eventuali controlli da parte della pubblica amministrazione.

C9

Gli eventuali abusi rispetto le norme specifiche suddette, saranno sanzionati ai sensi del successivo art. 29.

Sono previste sanzioni a carico dei proprietari degli alberi quando eseguano l'intervento con mezzi propri, oppure a carico del potatore professionista che abbia eseguito l'intervento.

C10

Potature non motivate, errate o eccessive, rispetto le norme indicate nel successivo art 13, che quindi comportino danni gravi e permanenti all'albero, sono considerate a tutti gli effetti abbattimenti e le sanzioni previste sono le medesime.

Art. 14 – Danneggiamenti

C1

Sono considerati danneggiamenti i seguenti casi:

- a. Versamento di sostanze dannose quali, acidi, sali (in particolare cloruro di sodio), oli, idrocarburi, diserbanti nelle aree di pertinenza delle piante;
- b. Combustione di sostanze varie all'interno delle stesse aree e comunque nelle vicinanze della chioma;
- c. Impermeabilizzazione con pavimentazioni, asfalti e cemento entro l'area di rispetto;
- d. Affissione diretta sulle alberature di manifesti ed allestimenti che comportino l'uso di chiodi e fili metallici;
- e. L'asporto di terreno nelle aree limitrofe, così come il riporto di materiale che vada a coprire il colletto della pianta;
- f. Scavi di varia natura in adiacenza al tronco.

C2

Per quanto riguarda gli scavi per condutture, dovranno essere ad una distanza di almeno m. 3,00 dal tronco per limitare i danni.

C3

Se il danno appare irreparabile o porta alla morte dell'albero si ricade nella casistica dell'abbattimento abusivo.

Si rimanda per le specifiche sanzioni al successivo art. 29 del presente regolamento.

Art. 15 - Norme per i cantieri

C1

Nelle aree di cantiere si devono utilizzare tutti gli accorgimenti per limitare i danni alla vegetazione esistente e più in generale per non alterare la normale struttura del suolo.

C2

Oltre alle avvertenze normate all'articolo precedente, si dispone che il transito dei mezzi di trasporto avvenga sui percorsi destinati ad essere in seguito cementati o asfaltati; se ciò non fosse possibile occorre limitare il costipamento inserendo materiale cuscinetto in superficie,

quali stati di ghiaia grossolana, tavolati ecc.

C3

Per difendere le piante esistenti da urti e pericolosi scortecciamenti si obbliga alla costituzione del cantiere di approntare recinzioni solide che separino la zona dei lavori dalle alberature.

C4

Non possono essere versate nel suolo sostanze pericolose per la vita vegetale. Le macerie devono essere completamente asportate a fine lavori ed i dislivelli eventualmente esistenti colmati con terreno agricolo.

C5

A garanzia del rispetto delle norme suddette, al termine dei lavori occorre presentare una dichiarazione del direttore lavori di avvenuta asportazione delle macerie di cantiere e del loro avvenuto smaltimento, allegando fotocopia di regolare fattura relativa ai corretti canali di riciclo degli inerti.

Art. 16 - Alberi di pregio

C1

Si definiscono alberi di pregio tutte le alberature meritevoli di attenzione, protezione e valorizzazione presenti sul territorio comunale in particolare per uno o più dei seguenti elementi:

- a) dimensione e/o età (monumentali);
- b) rarità della specie (o varietà);
- c) motivi storici.

C2

E' istituita in allegato al presente regolamento l'Appendice C, che costituisce un elenco aperto nel quale sono censiti, progressivamente nel tempo, tutti gli esemplari vegetali riconosciuti appartenenti al novero di cui al comma precedente, e sottoposti pertanto a salvaguardia.

Art. 17 - Aree rinaturalizzate

C1

Si tratta di tutte quelle zone che necessitano di un aumento della componente naturale compromessa dalle attività umane.

C2

Gli alberi, gli arbusti, le siepi e i rampicanti dovranno essere piantati dall'Uomo a integrazione di una buona capacità di rinaturalizzazione spontanea. Saranno da prevedersi anche specchi d'acqua, fossati, vasche di laminazione.

C3

La loro funzione è legata alla creazione di una fitta rete ecologica in territori di pianura ormai pesantemente antropizzati.

C4

Nello specifico si elencano i seguenti casi:

- aree demaniali adiacenti a corsi d'acqua;
- fasce intorno a strade per traffico veloce (tangenziali, assi di scorrimento);
- percorsi perimetrici ad aree artigianali, industriali e commerciali;
- boschi di pianura con funzione di mitigazione all'isola di calore cittadina, ma anche in relazione ad aumento di biodiversità, cattura di biossido di carbonio, nonché attività sportive e ricreative;
- terreni agricoli sottratti alla produzione e migliorativi dell'ecosistema.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER TIPOLOGIA DI AREA VERDE

Art. 18 - Ambito di applicazione

C1

Le seguenti norme si applicano a tutte le aree, urbane o rurali, artificiali o naturali adibite a verde pubblico. In dette aree si deve raggiungere un equilibrio ideale fra le esigenze di tutela e promozione dell'ecosistema nelle sue diverse componenti e la fruizione in senso sportivo, ricreativo, escursionistico, educativo da parte dell'uomo.

Art. 19 - Comportamenti vietati

C1

- a. danneggiare alberi, arbusti o piante erbacee con taglio diretto o con sostanze tossiche; è vietato anche danneggiare i prati;
- b. raccogliere qualunque parte delle piante, così come terriccio e muschio;
- c. abbandonare animali in generale, con particolare riferimento a specie esotiche invasive;
- d. catturare animali selvatici, sottrarre nidi o danneggiare la normale riproduzione dell'avifauna;
- e. lasciare che i propri cani danneggino l'ambiente o si rendano pericolosi o fastidiosi per le persone con particolare riferimento ai bambini. Si ricorda che in alcune aree, come espressamente segnalato dalla cartellonistica, i cani non possono entrare, mentre in altre dove sono ammessi devono comunque sempre essere legati al guinzaglio, salvo specifiche indicazioni, e con l'impegno del proprietario di raccogliere le deiezioni solide con apposita paletta;
- f. provocare danni alle strutture e all'arredo urbano;
- g. inquinare il terreno e le fontane con sostanze pericolose;
- h. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi cestini;
- i. l'ingresso di qualunque mezzo motorizzato a eccezione di quelli di servizio o autorizzati nel caso di manifestazioni specifiche; le bici possono essere utilizzate tranne nei casi in cui esista un espresso divieto.

C2

Inadempienze alle precedenti norme comportano sanzioni specificate nell'art.29.

Art. 20 – Parchi e giardini privati

C1

Qualunque intervento edilizio che ecceda la Manutenzione Straordinaria deve essere accompagnato da un rilievo degli spazi inedificati, che documenti la vegetazione esistente ed il suo stato, e da un progetto di sistemazione di tali spazi, finalizzato alla valorizzazione degli aspetti vegetazionali e al decoro degli spazi aperti. In particolare, è fatto obbligo di allegare il rilievo ed il progetto dettagliato di sistemazione degli spazi aperti, delle zone alberate e delle zone a prato, con elenco ed ubicazione delle varie essenze e definizione dei materiali da impiegare, con particolare riferimento alle zone esterne pavimentate.

C2

La vegetazione preesistente deve essere tenuta in grande considerazione e lo stesso progetto urbanistico – edilizio va realizzato non solo salvando e proteggendo i vegetali, ma deve tendere alla loro valorizzazione complessiva.

C3

La cartografia di RUE individua con apposita perimetrazione i parchi ed i giardini storici, per i quali gli adempimenti del comma precedente devono essere sviluppati sulla base di apposito rilievo topografico, e corredati da apposita relazione che valuti lo stato di consistenza e salute del parco, redatta da tecnico agronomo o forestale.

Art. 21 – Verde privato di schermatura ambientale

C1

Nelle zone per nuovi insediamenti artigianali ed industriali e commerciali all'ingrosso, e nel caso di interventi di ampliamento e ricostruzione negli insediamenti artigianali ed industriali appartenenti al territorio urbanizzato è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno

tre lati dell'area di intervento, della profondità di almeno m. 10, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali e con aree residenziali.

C2

Nelle zone agricole, nel contesto di interventi di installazione di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive.

Art. 22 – Spazi pubblici destinati a parco

C1

Gli spazi pubblici destinati alla creazione e potenziamento delle attrezzature per lo svago e lo sport, nei quali è prevalente la formazione di aree verdi si articolano, ai fini del presente regolamento, in:

- a) Parchi e Giardini di quartiere
- b) Spazi attrezzati per il gioco e lo sport
- c) Piazze e spazi pedonali

Parchi

Aree verdi di dimensioni non inferiore a mq. 15.000, dotate di attrezzature, anche sportive, con impianto vegetale abbastanza estensivo, con alberature, macchie arbustive ed ampi spazi aperti. Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:

– Copertura del suolo: caratterizzata da un'equilibrata alternanza tra aree alberate e superfici a prato, con una buona presenza di macchie e siepi arbustive; copertura minima di alberature stimata sulla base di una chioma arborea convenzionale di m. 6,00 di diametro per non meno di un 30%; eventuale presenza di uno specchio d'acqua;

– Aree pavimentate e percorsi devono essere realizzati con buona cura dei materiali e del disegno architettonico; aree pavimentate e superfici permeabili vanno nettamente distinte; la distribuzione dei percorsi deve essere semplice e di buona funzionalità; deve essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche, cercando anche di consentire ai ciechi, con l'ausilio di idonee attrezzature, almeno la frequentazione di alcune aree; previsione di appositi spazi per l'accoglienza dei cani;

– Dotazione di attrezzature ricreative e sportive ponderata alla dimensione dell'area ed alla distribuzione delle stesse sul territorio, in funzione del grado di gradimento (attrezzi ginnici vari, percorsi sportivi, campetti per sport di squadra quali calcetto, basket, pallavolo, hockey), eventuali aree e strutture per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini, differenziate secondo le età cui sono destinate; va realizzato un efficiente impianto di illuminazione e può essere prevista la presenza di fontanelle. Importante la realizzazione di un impianto di irrigazione, progettato tenendo conto delle differenti tipologie di verde (prati, alberature, arbusti e siepi, bordure, aiuole);

– Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e con attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione; si possono installare fontane, giochi d'acqua, sculture;

– Vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare idea di unitarietà dell'area; da evitare un eccessivo affollamento di specie, e da privilegiare, salvo specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione;

– Disegno: il progetto del giardino deve essere realizzato con particolare cura, favorendone l'inserimento nel paesaggio urbano e puntando alle relazioni con il tessuto edilizio circostante. La ricerca di soluzioni formali nuove e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla valorizzazione dell'area ed alla riqualificazione urbana della zona in cui il parco si trova. Il progetto deve poi integrare perfettamente disegno, attrezzature ed arredi; un giardino destinato ad essere soprattutto utilizzato da bambini, e quindi dotato delle apposite attrezzature, ad esempio, avrà un disegno adatto ai suoi piccoli frequentatori.

Spazi attrezzati per il gioco e lo sport

Aree verdi aventi la specifica destinazione per attrezzature sportive e ricreative, con impianto vegetale abbastanza estensivo, con alberature, macchie arbustive ed ampi spazi aperti.

Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:

- Dimensioni: secondo i criteri relativi alla specifica tipologia di impianto, in aderenza alle specifiche CONI;
- Copertura del suolo: caratterizzata da un'alternanza tra aree alberate e superfici a prato, queste ultime prevalenti al fine di apprestare le migliori condizioni per l'inserimento delle strutture sportive, e con le alberature organizzate per apprestare le migliori condizioni di riparo dal vento, qualora questo avesse ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività;
- Aree pavimentate: da realizzare con buona cura dei materiali e del disegno architettonico; nelle altre aree sono da privilegiare prati e superfici permeabili; la distribuzione dei percorsi deve essere uniforme in tutto il parco, con oculata scelta dei materiali e del disegno; deve essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche;
- Dotazione di attrezzature ricreative e sportive ponderata alla dimensione dell'area ed alla distribuzione delle stesse sul territorio, con attenzione all'ottimale integrazione funzionale fra le stesse; previsione di chioschi, volumi tecnologici, coperture mobili, spogliatoi ed edifici di servizio; va realizzato un efficiente impianto di illuminazione. Importante la realizzazione di un impianto di irrigazione, progettato tenendo conto delle differenti tipologie di verde (fondi di campi gioco, prati, alberature, arbusti e siepi, bordure, aiuole);
- Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e con attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione;
- Vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare idea di unitarietà dell'area; da evitare un eccessivo affollamento di specie, e da privilegiare, salvo specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione;
- Disegno: il progetto del parco deve essere realizzato favorendone l'inserimento nel paesaggio urbano e puntando al colloquio con il tessuto edilizio circostante. Particolare attenzione deve essere dedicata all'integrazione di consistenti dotazioni di parcheggi nella trama verde complessiva.

Piazze e spazi pedonali

Aree significative per l'articolazione degli spazi aperti nella trama urbana, nelle quali la componente florovegetazionale agisce come fattore di arredo concorrente alla formazione del disegno globale.

- Copertura del suolo: caratterizzata dalla presenza delle componenti verdi come repertorio di segni che compongono il disegno di luoghi riservati al passaggio ed incontro fra le persone senza pericolo di possibili interferenza e/o esposizioni al traffico motorizzato;
- Aree pavimentate: da realizzare con scelta particolarmente accurata dei materiali e del disegno architettonico; deve essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche;
- Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati nel numero e con l'ubicazione che il disegno generale rende consigliabile; attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione;
- Vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, devono risultare coerenti con l'elenco di cui all'allegato al presente regolamento; da privilegiare, salvo specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione;
- Disegno: il progetto del parco deve essere realizzato avendo l'obiettivo di realizzare un momento di centralità che qualifichi fortemente il paesaggio urbano circostante.

Art. 23 – Arredi verdi connessi con le opere infrastrutturali

C1

Gli ambiti individuati cartograficamente come Rete Ecologica di tipo C, ai sensi dell'art. 2.12 – *La rete ecologica* di RUE sono aree previste in genere vicino a infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle zone di frangia urbana, che mettono in contatto il territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a funzionare come elementi di connessione fra le aree verdi urbane. Si tratta di spazi verdi con funzioni di protezione ambientale il cui scopo preminente è quello di mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per la

loro sistemazione deve quindi essere effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali da utilizzare, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si potrà realizzare un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità con la formazione di strutture adatte ad essere luogo di rifugio, nutrizione e riproduzione per numerose specie di piccoli animali (uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insetti), oltre ad essere luogo adatto per l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche.

C2

Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:

- Dimensioni: indicate nella cartografia di RUE, curando che la loro traduzione nei contesti reali, in sede di POC e/o di PUA, porti alla formazione di cortine continue, omogenee e di congruo spessore;
- Copertura del suolo: aree boscate con attento assortimento di alberi ed arbusti per ottenere l'effetto di schermatura più efficace a tutti i livelli di altezza dal suolo;
- Sono da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi devono avere, preferibilmente, pavimentazioni permeabili od essere realizzati in terra battuta;
- Vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed impianti di semplice gestione;
- Disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone l'inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione meccanizzata con la maggiore «naturalità» possibile.

Art. 24 – Relitti, emergenze e progetti di rinaturalizzazione, anche in ambito agricolo

C1

Qualora per effetto di aggiornamenti nella ricognizione del territorio, si rilevassero oltre alle componenti naturali già fatte oggetto di specifiche previsioni nel RUE, all'art. 2.11 – *I Siti della Rete Natura 2000*, relitti di aggregati florovegetazionali cui riconoscere valore non solo dal punto di vista paesistico, ma anche per la loro utilità nel concorrere alla formazione di corridoi ecologici per l'avifauna, e/o per la conservazione di tipi vegetali appartenenti alla tradizione ed in via di scomparsa, questi, pur rimanendo di proprietà dei privati, sono assoggettati a vincolo di tutela ai sensi del presente articolo e di quelle del successivo Titolo IV.

C2

Tali aggregati possono altresì costituire la base territoriale per la formazione di specifici progetti di rinaturalizzazione, che devono essere esplicitati mediante atti tecnici che illustrino le finalità, i tempi ed i modi. A tali progetti può essere attribuito lo status di standard a distanza, e quindi rientrare negli obblighi di convenzione dei PUA, seguendo l'indirizzo dell'art. 3.2 – *Diritti edificatori e ambiti di perequazione urbanistica*, comma 7, di RUE.

C3

In relazione agli ambiti territoriali di cui al presente articolo, sono vietati:

- la rimozione delle piante che costituiscono tali aggregati, salvo, sulla scorta di studio redatto da tecnico agronomo e/o forestale, i tagli e gli sfoltimenti di selezione per il loro rafforzamento;
 - raccogliere frutti, piante, o asportare parti di piante, così come terriccio e muschio;
 - lasciare liberi o abbandonare al loro interno animali di allevamento o domestici;
 - catturare animali selvatici, sottrarre nidi o danneggiare la normale riproduzione dell'avifauna;
 - operare spargimenti di sostanze di qualsiasi genere e natura;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e macerie;
 - l'ingresso di qualunque mezzo motorizzato a eccezione di quelli di servizio o autorizzati;
- l'accesso di visitatori in bicicletta o a piedi può avvenire dove consentito, in mancanza di esplicithe indicazioni in tal senso deve intendersi sempre e comunque vietato.

TITOLO IV - ZONE RURALI

Art. 25 - Salvaguardia corsi d'acqua

C1

E' vietato versare nei corsi d'acqua sostanze pericolose all'ambiente. Le stesse fognature domestiche dovranno essere allacciate alla rete fognaria dove esiste e scaricare in acque superficiali solo dopo una depurazione in loco attraverso apposito impianto, come da norma.

C2

E' vietato in ogni stagione incendiare le sponde dei fossi, dei canali e delle aree incolte in genere. E' vietato altresì il diserbo delle stesse sponde, sia in relazione a danni all'ecosistema, sia in quanto la mancanza di copertura vegetale favorisce lo smottamento delle pareti del corso d'acqua.

Il diserbo chimico, pur con prodotti certificati a basso impatto ambientale, è consentito solo nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di un intervento di sfalcio meccanico e la sua assoluta necessità.

Sono vietate combustioni di potature e sfalci quali elementi di potenziali incendi e di peggioramento della qualità dell'aria.

Sono consentiti solo piccoli fuochi nel caso in cui si debbano eliminare pericolosi parassiti presenti nei residui vegetali.

Art. 26 - Salvaguardia siepi e macchie

C1

E' vietato il danneggiamento e l'estirpazione di siepi e macchie di vegetazione, poiché costituiscono un luogo d'eccellenza per la riproduzione e nutrizione della fauna selvatica e della popolazione entomologica.

C2

La potatura è consentita solo nei casi in cui ci sia una reale motivazione legata a lavori di manutenzione di aree limitrofe o per motivi fitosanitari o legati alla visibilità stradale. Sono favorevolmente considerati gli interventi di diffusione di siepi e boschetti in tutta l'area rurale del territorio.

Art. 27 – Salvaguardia delle vecchie sistemazioni agricole

C1

Sono salvaguardate le vecchie sistemazioni agricole, ovvero le partizioni poderali scandite da fossi e siepi, i filari liminari e quanto costituisce struttura testimoniale del paesaggio, e presidio ecologico.

C2

E' istituita in allegato al presente regolamento un'Appendice D, che costituisce un elenco aperto nel quale sono censiti, anche progressivamente nel tempo, tutti gli esemplari vegetali riconosciuti appartenenti al novero di cui al comma precedente, e sottoposti pertanto a salvaguardia.

TITOLO V - DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Art. 28 – Ordinanze

C1

In tutti i casi in cui si manifesti una violazione del presente regolamento, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, si può procedere a ordinanze di ripristino di una situazione originaria in particolare per abbattimento o estirpazione non autorizzata di alberature o siepi.

Art. 29 – Sanzioni ed indennizzi

per l'abbattimento non autorizzato di alberi (per ogni albero – vedi calcolo estimativo Appendice B)	€ 1.000,00
per abbattimenti eseguiti al di fuori dei periodi consentiti dal regolamento	€ 200,00
per il danneggiamento di alberi e/o aree verdi	da € 50,00 a € 500,00
per la piantumazione di alberature appartenenti a specie vietate	€ 100,00
per il mancato reimpianto di alberature, a seguito di avvenuto abbattimento, nei periodi indicati (per ogni albero)	€ 100,00
per l'esecuzione di potature eccessive e/o in periodi non consentiti	da € 50,00 a € 500,00
Per la violazione delle norme comportamentali all'interno di parchi e giardini pubblici	da € 50,00 a € 500,00
Per avere utilizzato diserbante chimico (vedi art.25 – Allegato H)	da € 50,00 a € 500,00
Per avere provveduto ad effettuare delle combustioni	da € 50,00 a € 500,00

C1

L'inosservanza del presente regolamento, per i casi individuati dagli articoli 11 e 13, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7.1 – *Sanzioni* del RUE, casi 24 e 25, cui vanno aggiunti gli oneri di indennizzo ambientale computati ai sensi dell'Appendice B.

C2

L'indennizzo di cui al comma precedente ha lo scopo di far reintegrare direttamente dal soggetto sanzionato, con funzione di compensazione ambientale, l'insieme territoriale delle componenti vegetazionali diminuito nella sua consistenza dal suo atto. Nel caso di abbattimenti esso, sulla base della valutazione economica dell'albero abbattuto, redatta sulla scorta dell'Appendice B, determina la o le piante che devono sostituire l'esemplare abbattuto nell'area di insediamento, o su altra area pubblica messa a disposizione dal Comune; qualora si tratti di danneggiamenti, determina su tale base un onere economico supplementare rispetto alla sanzione, che il Comune introita allo scopo di potenziare la cura e la manutenzione del verde pubblico.

C3

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

Art. 30 - Norma finanziaria

C1

Tutti gli importi derivanti da sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento saranno introitati da apposito capitolo di bilancio e il loro uso sarà vincolato esclusivamente a interventi migliorativi sul verde pubblico e sull'ambiente del territorio.

Art. 31 - Riferimenti legislativi

C1

Per tutto ciò che riguarda gli ecosistemi non espressamente richiamato dal presente regolamento si fa riferimento alle normative europee, statali, regionali e locali vigenti in materia.

APPENDICE A

SPECIE DA UTILIZZARE per nuovi giardini e reimpianti
(il termine ESO indica specie esotiche; il grassetto le specie migliori)

1 alberi

	nome comune		nome scientifico
1.	Acero argentato		Acer saccharinum
2.	Acero Campestre		Acer campestre
3.	Acero di Monte		Acer pseudoplatanus
4.	Acero Minore		Acer monspessulanum
5.	Acero opalo		Acer opalus
6.	Acero Riccio		Acer platanoides
7.	Acero zuccherino	ESO	Acer saccharum
8.	Agrifoglio		Ilex aquifolium
9.	Albero dei Rosari	ESO	Melia azedarach
10.	Albero di Giuda		Cercis siliquastrum
11.	Albicocco		Prunus armeniaca
12.	Albizia	ESO	Albizia julibrissin
13.	Alloro		Laurus nobilis
14.	Azzeruolo ▼		Crataegus azarolus
15.	Bagolaro		Celtis australis
16.	Betulla		Betulla pendula
17.	Biancospino ▼		Crataegus monogyna
18.	Biancospino ▼		Crataegus oxyacantha
19.	Carpino Bianco		Carpinus betulus
20.	Carpino Nero		Ostrya carpinifolia
21.	Carrubo		Ceratonia siliqua
22.	Catalpa	ESO	Catalpa bignonioides
23.	Cerro		Quercus cerris
24.	Cerrosughera		Quercus pseudosuber
25.	Ciavardello		Sorbus torminalis
26.	Ciliegio Acido		Prunus cerasus
27.	Ciliegio Dolce		Prunus avium
28.	Cipresso Mediterraneo		Cupressus sempervirens
29.	Corbezzolo		Arbutus unedo
30.	Corniolo		Cornus mas
31.	Faggio		Fagus sylvatica
32.	Farnetto		Quercus frainetto
33.	Farnia		Quercus robur
34.	Fico		Ficus carica
35.	Frangola		Frangula alnus
36.	Frassino Maggiore		Fraxinus excelsior
37.	Frassino Meridionale		Fraxinus oxycarpa
38.	Gelso Bianco		Morus alba
39.	Gelso Nero		Morus nigra
40.	Ginepro Coccolone		Juniperus oxycedrus
41.	Ginepro Comune		Juniperus communis
42.	Ginko	ESO	Ginkgo biloba
43.	Ippocastano ■		Aesculus hippocastanum
44.	Kaki		Diospyros kaki
45.	Leccio		Quercus ilex
46.	Liquidambar	ESO	Liquidambar styraciflua
47.	Liriodendro	ESO	Liriodendron tulipifera
48.	Maclura	ESO	Maclura pomifera

49.	Maggiociondolo		Laburnum anagyroides
50.	Magnolia Sempreverde	ESO	Magnolia grandiflora
51.	Magnolia stellata	ESO	Magnolia stellata ****
52.	Mandorlo		Prunus dulcis
53.	Melo		Malus communis
54.	Melograno		Punica granatum
55.	Mimosa	ESO	Acacia dealbata
56.	Mirabolano		Prunus cerasifera
57.	Nespolo		Mespilus germanica
58.	Nespolo del Giappone	ESO	Eriobotrya japonica
59.	Nocciolo		Corylus avellana
60.	Nocciolo Maggiore		Corylus maxima
61.	Noce		Juglans regia
62.	Noce Nero	ESO	Juglans nigra
63.	Olivo		Olea europea
64.	Olivo di Boemia	ESO	Elaeagnus angustifolia
65.	Olmo		Ulmus campestris
66.	Olmo del Caucaso	ESO	Zelkova carpinifolia
67.	Olmo Montano		Ulmus glabra
68.	Ontano Napoletano		Alnus cordata
69.	Ontano Nero		Alnus glutinosa
70.	Orniello		Fraxinus ornus
71.	Pado		Prunus padus
72.	Paulonia	ESO	Paulownia tomentosa
73.	Pero		Pyrus communis
74.	Pesco		Prunus persica
75.	Pino Domestico		Pinus pinea
76.	Pioppo Bianco		Populus alba
77.	Pioppo Canescente		Populus canescens
78.	Pioppo Cipressino		Populus italica
79.	Pioppo Nero		Populus nigra
80.	Pioppo Tremolo		Populus tremula
81.	Platano Ibrido		Platanus hybridus
82.	Platano Occidentale		Platanus occidentalis
83.	Platano Orientale		Platanus orientalis
84.	Quercia rossa	ESO	Quercus rubra
85.	Robinia —	ESO	Robinia pseudoacacia
86.	Rovere		Quercus petraea
87.	Roverella		Quercus pubescens
88.	Salice Bianco		Salix alba
89.	Salice da Vimini		Salix viminalis
90.	Salicone		Salix caprea
91.	Sambuco		Sambucus nigra
92.	Sanguinello		Cornus sanguinea
93.	Sofora	ESO	Sophora japonica
94.	Sorbo		Sorbus domestica
95.	Spino di Giuda	ESO	Gleditsia triacanthos
96.	Sughera		Quercus suber
97.	Susino		Prunus domestica
98.	Tamerice		Tamarix gallica
99.	Tasso		Taxus baccata
100.	Tiglio		Tilia platyphyllos
101.	Tiglio argentato		Tilia tomentosa
102.	Tiglio Selvatico		Tilia cordata

– le specie appartenenti al gen. Crataegus (biancospino) sono attualmente vietate da

apposita normativa regionale che ne impedisce la piantumazione per motivi fitosanitari in quanto importante vettore del colpo di fuoco batterico.

- Le specie appartenenti al gen. Aesculus sono fortemente sconsigliate fino a quando non sarà limitata l'incidenza del parassita *Cameraria horidella*.
- La robinia si può utilizzare solo in ambito urbano, mai nelle aree rurali e naturali.

2 arbusti e rampicanti (R)

	nome comune		nome scientifico
1.	Acca		Feijoa sellowiana
2.	Actinidia	R	Actinidia kolomikta
3.	Agave		Agave americana
4.	Agazzino		Pyracanta □occigea
5.	Alaterno		Rhamnus alaternus
6.	Bambù		Gen. Phyllostachys
7.	Bignonia	R	Campsis grandiflora
8.	Borsolo		Staphylea pinnata
9.	Bosso		Buxus sempervirens
10.	Buddleia		Buddleja davidii
11.	Calicanto d'estate		Calycanthus floridus
12.	Calicanto d'inverno		Chimonanthus praecox
13.	Caprifoglio	R	Lonicera caprifolium
14.	Cisto		Gen. Cistus
15.	Clematide Paonazza	R	Clematis viticella
16.	Clematide Profumata	R	Clematis flammula
17.	Clematite		Gen. Clematis
18.	Clerodendro		Clerodendrum trichotomum
19.	Coronilla		Coronilla emerus
20.	Cotogno Giapponese		Chaenomeles speciosa
21.	Cotoneastro		Gen cotoneaster
22.	Crespino		Berberis vulgaris
23.	Dafne		Daphne mezereum
24.	Edera	R	Hedera Helix
25.	Evonimo		Euonymus europaeus
26.	Fallopia		Fallopia balschanica
27.	Filadelfio		Philadelphus coronarius
28.	Fillirea		Phyllirea latifolia
29.	Fiore della Passione	R	Passiflora caerulea
30.	Forsizia		Gen. Forsythia
31.	Fotinia		Photinia x fraseri
32.	Gelsomino	R	Jasminus officinale
33.	Gelsomino orientale	R	Jasminum nudiflorum
34.	Ginestra		Gen Cytisus e Gen Genista
35.	Ginestra di Spagna		Spartium junceum
36.	Giuggiolo		Ziziphus jujuba
37.	Glicine	R	Wisteria sinensis
38.	Ibisco		Hibiscus syriacus
39.	Idrangea Rampicante		Hydrangea petiolaris
40.	Ilatro Sottile		Phyllirea angustifolia
41.	Iperico		Gen. Hypericum
42.	Lagerstremia		Lagerstroemia indica
43.	Lantana		Viburnum lantana
44.	Lauroceraso		Prunus laurocerasus
45.	Lavanda		Lavandola angustifolia

46.	Ligustro		Ligustrum vulgare
47.	Ligustro orientale		Ligustrum sinense
48.	Lillà		Syringa vulgaris
49.	Luppolo	R	Humulus lupulus
50.	Magnolia Stellata		Magnolia stellata
51.	Maonia		Mahonia aquifolium
52.	Mirto		Myrtus communis
53.	Nandina		Nandina domestica
54.	Oleandro		Nerium oleander
55.	Olivello Spinoso		Hippophae rhamnoides
56.	Ortensia		Gen. Hydrangea
57.	Paliuro		Paliurus spina-christi
58.	Pallone di Maggio		Viburnum opulus
59.	Palma nana		Chamaerops humilis
60.	Peonia		Paeonia suffruticosa
61.	Pittosporo		Pittosporum tobira
62.	Potentilla Arbustiva		Potentilla fruticosa
63.	Prugnolo		Prunus spinosa
64.	Rincospermo	R	Trachelospermum jasminoides
65.	Rosa Canina	R	rosa canina
66.	Rosa di S.Giovanni	R	Rosa sempervirens
67.	Rosa ibrida		Gen. Rosa
68.	Rosmarino		Rosmarinus officinalis
69.	Rovo	R	Rubus fruticosus
70.	Salsapariglia	R	Smilax aspera
71.	Scotano		Cotinus coggygia
72.	Solanum rampicante		Solanum wendlandii
73.	Spincervino		Rhamnus catartica
74.	Spirea		Gen. Spiraea
75.	Tamaro		Tamus communis
76.	Uva Fragola	R	Vitis labrusca
77.	Vescicaria		Colutea arborescens
78.	Viburnotino		Viburnum tinus
79.	Vitalba	R	Clematis alba
80.	Vite Mediterranea	R	Vitis vinifera
81.	Vite vergine	R	Parthenocissus quinquefolia
82.	Vite vergine	R	Parthenocissus tricuspidata
83.	Yucca		Yucca filamentosa

APPENDICE A bis

Specie vietate (in grassetto quelle dannose per l'ecosistema)

1.	Ailanto	Ailanthus altissima
2.	Abete Bianco	Abies alba
3.	Abete Rosso	Picea excelsa
4.	Abete Rosso del Colorado	Picea pungens
5.	Araucaria	Araucaria araucana
6.	Castagno	Castanea sativa
7.	Cedro del Libano	Cedrus libani
8.	Cedro dell'Atlante	Cedrus atlantica
9.	Cedro dell'Himalaya	Cedrus deodara
10.	Cipresso dell'Arizona	Cupressus arizonica
11.	Cipresso di Lawson	Chamaecyparis lawsoniana
12.	Cipresso di Palude	Taxodium distichum
13.	Criptomeria	Cryptomeria japonica
14.	Douglasia	Pseudotsuga menziesii
15.	Eucalipto	Gen. Eucalyptus

16.	Gelso da Carta	Brossonetia papyrifera
17.	Kelreuteria	Koelreuteria paniculata
18.	Larice	Larix decidua
19.	Metasequoia	Metasequoia glyptostroboides
20.	Negundo	Acer negundo
21.	Palme	
22.	Pino d'Aleppo	Pinus halepensis
23.	Pino Marittimo	Pinus pinaster
24.	Pino Nero	Pinus nigra
25.	Pino Silvestre	Pinus sylvestris
26.	Sequoia	Sequoia sempervirens
27.	Sequoia gigante	Sequoiadendron giganteum
28.	Sorbo degli Uccellatori	Sorbus aucuparia
29.	Tuia	Platyclusus orientalis
30.	Tuia Gigante	Thuja plicata

APPENDICE B

CALCOLO ESTIMATIVO PER IL VALORE DELLE ALBERATURE

La stima del valore economico fa riferimento non solo al costo di acquisto di un albero di pari dimensioni rispetto a quello indebitamente abbattuto o irreparabilmente danneggiato, ma anche ai molteplici benefici determinati da tale esemplare all'ecosistema naturale, agricolo o urbano. I parametri considerati sono:

1. Specie e relative varietà
2. dimensione
3. età

La formula da applicare è la seguente $VA = SB \times (Sp + D + A)$

Dove:

VA = Valore Alberatura

SB = Sanzione Base (Punto 38 art. 7.1 "Sanzioni" del RUE)

Sp = Specie di appartenenza

D = Dimensione

A = Anni di vita del soggetto

1 - specie

Abbattimenti o altri danneggiamenti gravi assumono una valenza diversa rispetto la specie in questione. La massima gravità sarà relativa a specie monumentali, censite in apposito elenco, oppure protette dalla Legge delle Regione Emilia – Romagna n° 2/77, minima per specie esotiche, la cui piantumazione è vietata.

Si ricorda che gli alberi protetti dalla legge regionale sono i seguenti:

1. Taxus baccata
2. Quercus pseudosuber
3. Ilex aquifolium
4. Staphylea pinnata
5. Rhamnus alaternus
6. Arbutus unedo

Specie monumentali o protette dalla LR n° 2/77	4
--	---

Specie autoctone	3
Specie esotiche naturalizzate	2
Specie esotiche vietate	1

2 - dimensione

La dimensione della circonferenza del tronco o della somma delle branche misurata a circa 1 m da terra, presenta i seguenti indici:

fino a 50 cm	1	da 251 a 300	6
da 51 a 100	2	Da 301 a 350	7
da 101 a 150	3	Da 351 a 400	8
da 151 a 200	4	Da 401 a 450	9
da 201 a 250	5	Superiore a 450 cm	10

3 - età

Questo parametro non va confuso con il precedente in quanto alcune specie a longevità maggiore presentano di solito una crescita lenta, oppure si tratta di specie a sviluppo limitato nelle quali è proprio l'età a divenire un fattore importante

Fino a 25 anni	1	Da 101 a 125	5
da 26 a 50	2	Da 126 a 150	6
da 51 a 75	3	Da 151 a 200	7
da 76 a 100	4	Oltre 200 anni	8

APPENDICE C

ALBERI MONUMENTALI TUTELATI

APPENDICE D

SIEPI E FILARI TUTELATI